



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'art. 106 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto interministeriale del 16 luglio 2020 con il quale sono stati definiti criteri e modalità di riparto del fondo istituito presso questo Ministero dell'Interno dal citato art. 106 per assicurare ai comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19;

VISTO l'allegato A "*nota metodologica comuni*", del citato decreto interministeriale, di inclusione delle unioni di comuni e delle comunità montane tra gli enti beneficiari del riparto del fondo, sulla base della considerazione che "*gli enti in questione gestiscono direttamente alcune funzioni per le quali è stata delegata anche la gestione e la riscossione di talune delle entrate comunali, in massima parte di natura extratributaria, e, di conseguenza, i comuni deleganti non rilevano nel proprio bilancio le relative entrate e/o spese*";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", con particolare riferimento all'articolo 39;

VISTO il comma 2 del citato articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, di previsione dell'obbligo per gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 39 e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'invio al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;

VISTO il decreto direttoriale del 24 luglio 2020 nonché il decreto interministeriale del 14 dicembre 2020, di riparto del fondo in questione per l'anno 2020;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI i decreti interministeriali del 14 aprile 2021 e del 30 luglio 2021, di riparto dello stesso fondo per l'anno 2021;

VISTO il decreto direttoriale del 9 maggio 2023 con il quale sono stati assoggettati alla riduzione delle risorse gli enti elencati negli allegati 3 e 4, beneficiari delle risorse di cui al comma 1, articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, che non hanno provveduto alla presentazione della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid 19 entro il termine perentorio del 15 marzo 2023 previsto dal D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, art. 22 ter;

VISTO che con il citato decreto sono state comminate le sanzioni a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale, secondo le modalità indicate all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 e all'articolo 1, comma 828, della legge n. 178 del 2020, applicate in tre annualità a decorrere dall'anno 2023;

VISTO che le unioni di comuni e comunità montane di cui all'elenco allegato, costituente parte integrante del presente decreto, malgrado ripetute diffide agli atti degli uffici, non hanno effettuato il versamento della sanzione comminata di cui al citato decreto del 9 maggio 2023;

VISTA la mancanza di trasferimenti erariali sufficientemente capienti nei confronti degli enti inadempienti di cui sopra e l'impossibilità di operare il recupero di quanto dovuto mediante l'applicazione dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO che le unioni di comuni e le comunità montane, così come previste e disciplinate dagli artt. 32 e 27 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 costituiscono enti di secondo livello, in quanto assolvono alle funzioni proprie dei comuni che ne fanno parte e ciò costituisce il motivo della loro inclusione tra gli enti beneficiari delle risorse di cui all'art. 105 del D.L. 19 maggio 2020 operata con decreto interministeriale 16 luglio 2020;

VISTO che, per tutte le ragioni sopra esposte, si è ritenuto di dover intervenire per il recupero degli importi non versati dalle unioni di comuni e comunità montane inadempienti nonostante i ripetuti solleciti, intervenendo nei confronti dei comuni che ne fanno parte in quanto effettivi beneficiari dell'erogazione, secondo quanto previsto dalla stessa nota metodologica allegata al decreto di riconoscimento del beneficio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto direttoriale del 25 novembre 2024 con il quale si è proceduto al recupero degli importi dovuti per la rata 2023 e la rata 2024, nell'ambito di ciascuna unione di comuni o comunità montana, nei confronti del comune componente che possieda sufficiente capienza mediante riduzione del fondo di solidarietà comunale, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero, in caso di incapienza, mediante applicazione delle procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo quanto disposto con l'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 212342 del 3 novembre 2020, e con l'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 273932 del 28 ottobre 2021;

RITENUTA la necessità di provvedere anche al recupero della sanzione di cui al decreto direttoriale del 9 maggio 2023 relativamente alla rata per l'anno 2025 rispetto agli enti che non hanno provveduto al versamento e che sono elencati all'allegato 1;

VISTO che, a seguito di accertamenti effettuati sul capitolo 3509, Capo X articolo 2 dell'entrata del bilancio dello Stato, è risultato che la Comunità Montana Alta Val Bormida ha versato solo la rata 2023 pari ad euro 259,78 di cui al citato decreto direttoriale del 9 maggio 2023 con quietanza n. 315425 del 18 giugno 2024, senza darne comunicazione a questa Direzione, che ha pertanto provveduto a recuperare la sanzione, intervenendo nei confronti del Comune di Cairo Montenotte, quale ente obbligato, con il decreto 25 novembre 2024 per le rate 2023 e 2024;

RITENUTO pertanto di poter procedere al recupero della rata 2025 nei confronti della Comunità Montana di cui sopra compensandola con quanto già versato dalla stessa e di non dover ulteriormente procedere nei confronti del Comune di Cairo Montenotte (vedi allegato 2);

VISTO che, a seguito di accertamenti effettuati sul capitolo 3509, Capo X articolo 2 dell'entrata del bilancio dello Stato, è risultato che la Unione dei Comuni Roverè Velo e San Mauro ha versato solo la rata 2023 pari ad euro 16.379,73 di cui al citato decreto direttoriale del 9 maggio 2023 con quietanza n. 868917 del 22 gennaio 2024, senza darne comunicazione a questa Direzione, che ha pertanto provveduto a recuperare la sanzione intervenendo nei confronti del Comune di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE
IL DIRETTORE CENTRALE

Roverè Veronese, quale ente obbligato, con il decreto 25 novembre 2024 per le rate 2023 e 2024;

RITENUTO pertanto di poter procedere al recupero della rata 2025 nei confronti della Unione dei Comuni di cui sopra compensandola con quanto già versato dalla stessa e di non dover ulteriormente procedere nei confronti del Comune di Roverè Veronese (vedi allegato 2);

VISTO che, a seguito di accertamenti effettuati sul capitolo 3509, Capo X articolo 2 dell'entrata del bilancio dello Stato, è risultato che la Unione dei Comuni Lombarda Asta del Serio ha versato solo la rata 2023 pari ad euro 4,34 di cui al citato decreto direttoriale del 9 maggio 2023 con quietanza n. 3745013 del 3 ottobre 2024, senza darne comunicazione a questa Direzione, che ha pertanto provveduto a recuperare la sanzione intervenendo nei confronti del Comune di Villa d'Ogna, quale ente obbligato, con il decreto 25 novembre 2024 per le rate 2023 e 2024;

RITENUTO pertanto di poter procedere al recupero della rata 2025 nei confronti della Unione dei Comuni di cui sopra compensandola con quanto già versato dalla stessa e di non dover ulteriormente procedere nei confronti del Comune di Villa d'Ogna (vedi allegato 2);

PREMESSO che alcuni enti tra le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni sanzionati con il decreto direttoriale del 9 maggio 2023 avevano dato luogo al pagamento della rata 2023 e/o rata 2024 per cui non sono stati oggetto del decreto del 25 novembre 2024, ma che, da accertamenti effettuati sul capitolo 3509, Capo X articolo 2 dell'entrata del bilancio dello Stato, non hanno proceduto al pagamento delle rate 2024 e/o 2025, per cui si rende necessario dover procedere al recupero degli importi non versati dagli enti elencati all'allegato 3, inadempienti nonostante i ripetuti solleciti, intervenendo nei confronti del comune componente con sufficiente capienza mediante corrispondente riduzione del fondo di solidarietà comunale;

RITENUTO, infine, di dover procedere ad ultimare il recupero delle rate 2024 e/o 2025 delle sanzioni - comminate nei confronti di alcuni enti tra le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni con il citato decreto direttoriale del 9 maggio 2023 precedentemente recuperate dal fondo sviluppo investimenti - che, entro il 31 dicembre 2025, non sono state versate all'entrata del Bilancio dello Stato, capitolo 3509 articolo 2 capo X, per cui si rende necessario procedere al recupero degli importi in questione, intervenendo nei confronti del comune componente, con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE
IL DIRETTORE CENTRALE

sufficiente capienza, mediante corrispondente riduzione del fondo di solidarietà comunale (allegato 4);

DECRETA

Art. 1

1. E' disposto il recupero delle sanzioni dovute da unioni di comuni e comunità montane comminate con il decreto direttoriale del 9 maggio 2023 nei confronti del comune, facente parte dell'unione di comuni ovvero della comunità montana, con sufficiente capienza mediante corrispondente riduzione del fondo di solidarietà comunale, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in conformità a quanto indicato nell'allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. E' disposta la compensazione della rata dell'anno 2025 con quella dell'anno 2023, recuperata con il citato decreto del 25 novembre 2024 nei confronti degli enti di cui all'allegato 2, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, per le motivazioni già citate in premessa.
3. E' disposto il recupero delle sanzioni dovute da unioni di comuni e comunità montane - comminate con il decreto direttoriale del 9 maggio 2023 che non sono stati destinatari del decreto direttoriale del 25 novembre 2024 poiché hanno solo in parte proceduto al versamento delle precedenti rate, ma che non hanno completato il versamento dell'intera sanzione - nei confronti del comune componente, con sufficiente capienza, mediante corrispondente riduzione del fondo di solidarietà comunale, ai sensi dell'art.39 del decreto-legge del 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.126, in conformità a quanto indicato nell'allegato 3, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. E' disposto il recupero delle rate 2024 e/o 2025 delle sanzioni - già comminate nei confronti di alcuni enti tra le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni con il citato decreto direttoriale del 9 maggio 2023, precedentemente recuperate dal fondo sviluppo investimenti - che, entro il 31 dicembre 2025, non sono state versate all'entrata del Bilancio dello Stato, capitolo 3509 articolo 2 capo X, nei confronti del comune facente parte dell'unione di comuni ovvero della comunità montana, con sufficiente capienza, mediante corrispondente riduzione del fondo di solidarietà comunale, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE
IL DIRETTORE CENTRALE

conformità a quanto indicato nell'allegato 4, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto.

In caso di incapienza, si applicheranno le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo quanto disposto con l'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 212342 del 3 novembre 2020, e con l'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 273932 del 28 ottobre 2021.

Articolo 2

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali della Direzione Centrale per la Finanza Locale, procederà alle riduzioni a valere sul fondo di solidarietà comunale secondo quanto riportato negli allegati 1, 3 e 4 del presente decreto.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 18 marzo 2026

IL DIRETTORE CENTRALE
Valentino